

**DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2012
259/2012/A**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DI NATURA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PER LA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A.,
NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO ALLA FASE OPERATIVA DI RILEVAZIONE
DATI DEL MONITORAGGIO RETAIL**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2009, GOP 71/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/com 62/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- il "Testo integrato monitoraggio retail" approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/com 151/11 (di seguito: TIMR).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/com 151/11, l'Autorità ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il combinato disposto dei punti 3 e 4 della sopramenzionata deliberazione ha previsto che:
 - l'Autorità si avvalga, ai sensi della deliberazione GOP 71/09, della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU), quale supporto nella fase operativa della rilevazione dati di base; e che, ai fini dell'avvalimento, si applichino le disposizioni di cui all'Allegato A, della deliberazione GOP 71/09;

- si provveda alla copertura degli oneri, derivanti dall'attività di avvalimento di AU (di seguito: oneri avvalimento AU), secondo le modalità previste dal punto 6, della deliberazione GOP 71/09.
- il punto 6, della deliberazione GOP 71/09 prevede, tra l'altro, di porre gli oneri avvalimento AU a carico:
 - per il 60% del Conto qualità energia elettrica;
 - per il 40% del Conto qualità gas;
 entrambi gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).
- l'articolo 8, del disciplinare di avvalimento, di cui all'Allegato A alla deliberazione GOP 71/09 prevede, tra l'altro, che:
 - la copertura dei costi sostenuti dalle società per lo svolgimento delle attività in regime di avvalimento siano definite in appositi regolamenti secondo principi e criteri di efficiente gestione;
 - salvo diversa disposizione del regolamento, la società in regime di avvalimento è tenuta ad inviare con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto i costi sostenuti nel periodo;
 - l'Autorità provvede al riconoscimento dei costi; a tal fine la società in regime di avvalimento ha l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei costi tramite una o più specifiche commesse di contabilità analitica.

RITENUTO NECESSARIO:

- disciplinare, mediante Regolamento e secondo principi e criteri di efficiente gestione, le attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da AU in relazione all'attività di avvalimento, di cui alla deliberazione ARG/com 151/11;
- definire, nell'ambito dell'attività di cui al precedente alinea, le modalità di:
 - separata evidenza contabile dei costi sostenuti da AU;
 - rendicontazione delle spese da parte di AU;
 - erogazione, da parte della Cassa, degli importi ad AU, previa autorizzazione dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento disciplinante l'attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. in relazione all'avvalimento di cui al punto 3, della deliberazione ARG/com 151/11”, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni